N. 14... del registro concessioni - anno 2010

N.A.15 0 del repertorio

C.F.80032840417

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata dal Sig. MONTAGNA Romualdo nato a Macerata (MC) il 15.09.1948 in data

05.01.2010;	
Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza dicon lettera	N°del
e dalla Dogana di	;
Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM. di	. espresso con lettera
N°;	
Vista la precedente licenza nº 34/09 in data 28.05.2009; Visto il D.M. 19/07/1989; Visto il D.M.	ista la L. n°494/93 e
l'art.10 della L.449/97;	
Visto il Piano degli Ormeggi approvato con ordinanza nº 70/2004 in data 16.12.2004	della Capitaneria di

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

Porto di Pesaro;

CONCEDE

al Sig. MONTAGNA Romualdo Codice Fiscale MNTRLD48P15E783J
di occupare uno specchio acqueo ed un tratto di banchina nel Porto di Pesaro
della superficie di metri quadrati 61,35 (sessantunovirgolatrentacinque)
situato nel Comune di Pesaro
e precisamente posto ormeggio zona D/51
allo scopo di mantenere all'ormeggio la propria unità da diporto iscritta al nº PS 3116/D dei R.I.D. della
Capitaneria di Porto di Pesaro, nonché corpo morto e passerella per l'accesso all'unità
e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in
corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di €. 329,17 (Trecentoventinove/17) quale
canone anno 2010.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 12 (dodici) dal 01.01.2010 al 31.12.2010.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta N° // in data 25.02.2010 presso la Banca delle Marche S.p.A. - Agenzia di Città n°5 di Pesaro e la tassa di registro di € 168,00 (centosessantotto/00) in data 25.02.2010 -.

Si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, rimuovendo qualsiasi impianto o apprestamento ivi installato e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza a seguito di nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro avrà, però, sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario sarà obbligato a sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo qualsiasi impianto o apprestamento ivi installato e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, su semplice intimazione scritta del Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro, che sarà notificata all'interessato, a termini di legge. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione di sgombero, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese a carico del concessionario nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure qualora ne ricorrano i presupposti di legge, rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita degli impianti o apprestamenti non rimossi, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà ritenuto direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà realizzare opere, impianti o apprestamenti non consentite, né variare quelli ammessi; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, presso l'area demaniale concessa al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle disciplire doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) il concessionario è direttamente responsabile della corretta manutenzione degli impianti e/o apprestamenti realizzati c/o il tratto di banchina in concessione, che devono essere mantenuti nello stato indicato nella specifica perizia tecnica prodotta ai fini del rilascio della presente concessione demaniale marittima;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato, è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93, del D.M. 19/07/1989 e dell'art.10 L.449/97, ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

(IL CONCESSIONARIO)

PAGAMENTO DEL CANONE

Canone provvisorio periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010: €. 329,17 (Trecentoventinove/17)

Canone provvisorio periodo dal U	11.01.2010 8
CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento	Banco Posta
€ sul C/C n	
di Euro 3,/	
INTESTATO A TASEPERIN STATE	2 1E) HB
CAUSALE OPO XV COP 21,	λω
47/149 03 02- 10207 1707 0269	€*3,10*¦ €*1,10*¦
c/c 00007633	P 0116
ESEGUITO DA MOMTAGMA BOLLO BEI VIA - PIAZZA SAM ZOLI MILIS	DIFFICIO POSTALE,
CAP LOCALITÀ PESTA	7Ro

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in: Viale Flacco. PESARO. . . . CAPITANERIA DI PORTO **PESARO** Validità prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 1 comma 18 del D.L. nº 194/2009, convertito com modifiche dalla L. nº 25/2010, PESARO, addi 2 3 MAR. 2010 . come modificato dalla L. 17/12/2012 nr. 221 1 2 FEB 2015 CAPITANERIA DI PORTO **PESARO** Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015 Al sensi dell'art. 1, comma 18, del Decreto-Legge IL CONCESSIONARIO 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010, n. 25 Validija prorogata fino al 31/12/221 ai sensi dellart. 199 comma 3 (64b) del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77 191 L'Ufficio Ragante Avv. Matteo Paroli **I TESTIMONI** /alidità prorogata al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118 IL CAPO DEL COMPARTIMENTO Ministero dell'EconomiaRCA DA BOLLO €14.62 genzia QUATTORDICI/62 Capitano di Fregata Adiko MONTALTO 0001-00009 D8CD54EC36FCDFEA 1DENTIFICATIVO: 01081484461632 Ministero dell'EconomiaRCA DA BOLLO €14,62 e delle Finanze genzia QUATTORDICI/62 ntrate Validità prorogata fino al 31-12-22 ai sensi dell'art. 199 01/03/2010, 15:53:02 6EE5796991868687 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni DENTIFICATIVO: 010814844515212020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215. Data 2 6 MAG. 2023 L'Ufficiale